

CONTRAENTE: Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP

Assicurato: il singolo professionista che ne faccia richiesta, tramite l'apposito modulo di adesione, e sia in regola con il pagamento dell'iscrizione all'Ordine e con il premio assicurativo della polizza 105/2019/07/6168073

Polizza n. 105/2019/07/6168073

Appendice n.: 27

ESTENSIONE A POLIZZA 105/2019/07/6168073 RC CONDUZIONE ED R.C.T/O.

Sulla base delle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dall'Assicurato, nel modulo di adesione, che forma parte integrante dell'estensione di garanzia richiesta,

Si conviene di concedere le garanzie sotto riportate:

CONDUZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di conduttore dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze. Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 100.000. L'assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere con esclusione della responsabilità civile per fatto di eventuali appaltatori.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimenti d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Sulla garanzia è' operante una franchigia frontale per sinistro di 500,00 euro.

GARANZIA RCT/O

La Società risponde delle Richieste di Risarcimento conseguenti ai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito del luogo di lavoro anche se non direttamente connessi all'attività professionale esercitata.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'I.N.A.I.L.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e con le regole imposte dal governo a seguito dell'emergenza COVID-19, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia è operante dopo un periodo di carenza pari a 30 giorni.

Si intendono esclusi i danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) cagionati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) cagionati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Si precisa che le garanzie RC CONDUZIONE ed RCTO non beneficiano delle delimitazioni temporali di cui all'art 6 del capitolato di polizza. Pertanto l'operatività delle suddette garanzie decorre dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio

MASSIMALE

La garanzia Conduzione Studio RCT/O si intende prestata per un massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

Premio finito € 10,00 per singolo assicurato in regola con il pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza 105/2019/07/6168073

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Fabrizio BUZZI

